

Partecipazione alla procedura di Iscrizione all'Elenco dei Soggetti proponenti da parte di consorzi e consorziati.

Con il Nuovo Regolamento del Sistema di Qualificazione è stato istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici, già accreditati in sede regionale o nazionale e dotati di comprovata idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i piani formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento del Fondo (Conto di Sistema), trasferite al Fondo dall' INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei soggetti proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

Fra gli operatori economici che possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Elenco vi sono anche i consorzi già costituiti che possiedano i requisiti a tal fine richiesti dal Regolamento, eventualmente anche sommando i requisiti posseduti da uno o più consorziati, come previsto dall'art. 6.1.

In tal caso il consorzio e tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al modello Allegato 1 del Regolamento, attestando i requisiti richiesti dall'art. 7.1, nei termini che seguono.

Requisito di cui all'art. 7.1, lett. a) del Regolamento

Tutti i consorziati con i quali il consorzio intenda qualificarsi devono essere soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento.

Qualora il consorzio non sia annoverabile tra i soggetti di cui all'art. 4 cit., ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sarà tenuto a rendere, unitamente alla domanda di iscrizione, un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali richiesti per l'accreditamento presso le Regioni in cui intenda operare tramite le proprie consorziate.

Requisiti di cui all'art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h) del Regolamento

Gli altri requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Proponenti possono essere soddisfatti dai consorzi **cumulando quelli di cui siano in possesso i propri consorziati**.

Fa eccezione a tale possibilità l'obbligo di disporre di un "*Modello organizzativo, gestionale e di controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello*", il quale, laddove previsto con riferimento alla classe di importo per la quale si presenta domanda di iscrizione, deve essere assolto tanto dal consorzio quanto dai singoli consorziati con cui il consorzio intenda qualificarsi.

In merito all'art. 7.2 del Regolamento

Il consorzio è tenuto a soddisfare tutti i requisiti nei termini predetti anche qualora tra i consorziati vi siano soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) (Università pubbliche, Istituti tecnici statali, Istituti Tecnici Superiori ITS).

Nuovo Regolamento del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti

Chiarimenti (15/06/2018)

Infatti, l'art. 7.2, ai sensi del quale ai soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) è richiesto il solo requisito di cui all'art. 7.1, lett. c), non si estende al consorzio di cui tali soggetti siano eventualmente consorziati.

Tanto chiarito, resta ferma la prescrizione dell'art. 6.3 del Regolamento, secondo cui **"i consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti"**, da intendersi nel senso che al consorziato è inibita la possibilità di assumere il ruolo non solo di assegnatario dei finanziamenti ma anche di soggetto partner/delegato di altri assegnatari, al di fuori del consorzio qualificato.

Infine, si ribadisce che gli Avvisi disciplineranno le modalità operative dei Soggetti anche in ordine ai requisiti attestati dai consorziati in sede di qualificazione.